



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 25-09-2015

OGGETTO: *Rimborso spese legali per procedimento giudiziario a carico di ex amministratori comunali.*

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- l'art.184 del D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 43 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17 del Regolamento di Organizzazione;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Dato atto che:

i Sigg.ri *omissis* e *omissis*, in qualità di amministratori del Comune di Scandicci all'epoca dei fatti, sono stati sottoposti a procedimento penale n. 19581/06 e che hanno nominato loro difensore di fiducia l'avv. Neri Pinucci del Foro di Firenze;

in primo grado, con sentenza del Tribunale di Firenze, II Sezione penale, n. 3217/2010 del 17.05.2010, essi sono stati assolti perché "i fatti non sussistono";

la Procura della Repubblica ha avanzato ricorso alla Corte di cassazione avverso la suddetta sentenza che, con sentenza n. 19433/12, ritenendo che i motivi di ricorso proposti dal PM fossero da convertire in appello, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello;

la Corte d'Appello, con sentenza n. 3898 del 26.11.14, ha confermato l'assoluzione degli imputati già decisa dal Tribunale di Firenze e, con mail del 20.07.2015, prot. n. 32326/2015, lo studio dell'Avv. Pinucci ha trasmesso la sentenza con attestazione di irrevocabilità nei confronti di entrambi gli ex amministratori;

Rilevato che i due ex amministratori hanno individuato l'avv. Neri Pinucci come loro difensore di fiducia anche per il secondo grado di giudizio, scelta condivisa dall'Amministrazione con delibere di Giunta comunale nn. 89/2014 (per la fase in Corte d'Appello) e 141/2015 (per la fase innanzi alla Corte di Cassazione), in quanto professionista di proprio gradimento;

Preso atto che l'avv. Pinucci ha redatto bozza di notula del 24.03.15 intestato ai propri assistiti da cui emerge che le competenze relative alla fase svoltasi dinanzi alla Corte di Cassazione ammontano ad € 15.128,16 inclusi iva e cap;

Visto l'art. 86 del D. L.vo 267/00, così come modificato dall'art. 7 bis del D.L. 78/2015, convertito dalla L. 125/2015, che prevede il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali.. nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione in presenza dei seguenti requisiti:

- assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrativo;
- presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- assenza di dolo o colpa grave;

Visto altresì l'art. 36, comma 5 dello Statuto Comunale, che dispone che il Comune assicura l'assistenza legale nelle sedi competenti ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco, nonché a tutti quei soggetti che agiscono in rappresentanza del Comune e che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente. In caso di soccombenza, ovvero in caso di dichiarazione di colpevolezza accertata con sentenza definitiva il Comune potrà esercitare la rivalsa ove ne ricorrano i presupposti;

Preso atto che con deliberazione n. 141 del 08.09.15, al cui testo integralmente ci si riporta, la Giunta Comunale alla luce della normativa sopra citata ha, tra l'altro, disposto all'ufficio Avvocatura Comunale di assumere impegno di spesa e rimborsare agli ex amministratori le competenze dell'Avv. Neri Pinucci per l'assistenza processuale prestata loro innanzi alla Corte di Cassazione mediante pagamento diretto nelle mani del medesimo professionista di € 15.128,16;

Ritenuto necessario assumere il suddetto impegno di spesa;

Vista la mail prot. n. 40293/2015 con cui l'ex amministratore *omissis* ha dato il proprio nulla osta alla liquidazione del rimborso direttamente nelle mani del legale di fiducia Avv.. Neri Pinucci;

Vista la pec prot. n. 39163/2015 con cui l'ex amministratore *omissis* ha dato il proprio nulla osta alla liquidazione del rimborso direttamente nelle mani del legale di fiducia Avv. Neri Pinucci;

Vista la mail prot. n. 40294/2015 con cui lo Studio dell'Avv. Pinucci ha comunicato le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico;

Dato atto che non è acquisito il CIG, trattandosi di rimborso di spese legali;

Visto il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

Dato, pertanto,atto che gli atti volti alla identificazione del procedimento giudiziario di cui trattasi sono presso l'Ufficio Avvocatura Comunale al fine di rispettare le citate linee guida del Garante Privacy (rif. Ufficio Avvocatura n. 431/14);

Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione del presente atto anche ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Visto da ultimo l'art. 4, comma 4, dello stesso medesimo D.Lgs. n. 33/2013, che dispone che, nei casi in cui le norme di legge prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 21.07.2015 "Bilancio di previsione 2015. Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale 2015/2017 e allegati. Approvazione"

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 22.07.2015 "Piano Esecutivo di Gestione 2015: Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Obiettivi strategici anno 2015. Approvazione"

Richiamata la determinazione del Settore Segreteria Generale e Servizi Demografici n. 25 del 24.10.2014 con cui sono state attribuite alla sottoscritta, fra l'altro, le funzioni inerenti alla gestione delle risorse finanziarie;

DETERMINA

Di assumere impegno spesa di € 15.128,16 - a titolo di rimborso spese legali per l'assistenza prestata innanzi alla Corte di Cassazione nell'ambito del procedimento giudiziario sopra individuato in favore dei due ex amministratori comunali - da corrispondere nelle mani del loro difensore di fiducia avv. Neri Pinucci dello Studio legale Neri Pinucci e Associati, via il Prato 62, Firenze.

Di dare atto che la copertura finanziaria della suddetto importo trova imputazione sul capitolo 47010/ 1 "Onorari e spese di causa" del bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2015. (Impegno n. 1421/2015).

Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione giuridica è al 31.12.2015.

Di liquidare complessivi € 15.128,16 all'Avv. Neri Pinucci, dello Studio legale Neri Pinucci e Associati, via il Prato 62, Firenze, (P.IVA 06411060483), per i motivi di cui in premessa, sul conto corrente bancario, intestato a Neri Pinucci e Associati, i cui estremi sono riportati nella mail, registrata al protocollo n. 40294/2015, trasmessa ai Servizi Finanziari.

Di dare atto che la presente liquidazione costituisce rimborso per l'assistenza innanzi alla Corte di Cassazione nell'ambito del procedimento giudiziario sopra individuato in favore dei due ex amministratori Comunali - i cui nominativi non pubblicati e agli atti per rispetto della legge sulla privacy - sono comunicati dall'Avvocatura Comunale ai Servizi Finanziari del Comune.

Di dare atto che le debite notule, relative al procedimento sopra citato, saranno emesse dallo Studio legale Pinucci e Associati nei confronti dei due assistiti in quanto l'Amministrazione Comunale interviene solo a titolo di rimborso spese.

Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE
AVV. CLAUDIA BONACCHI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.